

D.M. n .614

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78 recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131 "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO l'art. 1, commi 2 lettera d) e 3 del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197 concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno n.1 del 21 novembre 2005, recante l'individuazione delle classi delle lauree magistrali per l'accesso alla carriera dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge del 12 marzo 1999, n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";



VISTO l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64";

VISTO l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2013, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e



della difesa civile – è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 10 unità nella qualifica di Funzionario amministrativo contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo - contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che l'imprevedibilità del numero delle istanze di partecipazione al concorso rende necessario stabilire il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove d'esame mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it;

DECRETA

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di Funzionario amministrativo – contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste dal successivo art. 2, comma 1, lett. e) e degli altri requisiti prescritti e che abbia prestato sette anni di effettivo servizio alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire di tale riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, il dieci per cento dei posti è riservato a coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi, alla data di scadenza



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – codice dell'ordinamento militare – il due per cento dei posti è riservato agli ufficiali che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non superiore agli anni 45.
 - Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197, la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del venti per cento dei posti di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 1, numero 3) e dal regolamento del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78;
- e) possesso della laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'Interno n.1 del 21 novembre 2005, appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche in:



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- - scienze dell'economia (64/S),

giurisprudenza (22/S);

- scienze della politica (70/S),
- scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
- scienze economico aziendali (84/S),
- teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S)

così come equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e relativa tabella.

I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero nonché l'ente competente al riconoscimento;

f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.



Art. 3

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio *on line* della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio *on line* delle stesse,



fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che, senza alcuna variazione, sarà sottoscritta e consegnata il giorno stabilito per l'eventuale prova preselettiva oppure per la prima prova scritta.

Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato D.P.R.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
- d) il codice fiscale;
- e) gli estremi di un documento di riconoscimento;
- f) il possesso della cittadinanza italiana;
- g) il godimento dei diritti politici;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando la classe di laurea, l'ateneo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso università e



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero nonché l'ente competente al riconoscimento;

- i) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- j) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi;
- k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, per "i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico" (punto 18 del predetto art. 5, comma 4), la specifica di non avere/avere figli a carico ed eventuale indicazione del numero;
- n) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- o) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando;
- p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.

La persona, che dichiara di essere portatrice di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, deve indicare la percentuale di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità - necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando gli estremi di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap.



Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131.

Art. 6

PRESENTAZIONE ALLE PROVE

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
- e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale è considerata rinuncia al concorso.

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 9 ottobre 2015, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sarà data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 25 del decreto legge 20 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la



persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi).

È ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

La Commissione redige la graduatoria della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e tale graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8 PROVE D'ESAME

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

b) contabilita' di Stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale;
- b) diritto civile;
- c) diritto comunitario;
- d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione;
- f) elementi di diritto del lavoro;
- g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento al C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
- h) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 9

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art.1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova



orale. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la trasmissione a

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 10

mezzo raccomandata o la data di invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – via Cavour 5 – 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per gli affari generali.

Art. 12

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami – nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it.

Roma, 22 maggio 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO f.to (Musolino)